



## COMUNICATO STAMPA n. 202/23

Lussemburgo, 21 dicembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-124/21 P | International Skating Union/Commissione

### Le norme dell'International Skating Union sulla previa autorizzazione delle competizioni di pattinaggio di velocità su ghiaccio violano il diritto dell'Unione

*Infatti, esse hanno per oggetto di restringere la concorrenza a detrimento, in particolare, degli atleti, dei consumatori e dei telespettatori*

Facendo seguito alla Commissione europea e al Tribunale, la Corte di giustizia conferma che le norme dell'International Skating Union (ISU), che le consentono di sottoporre le competizioni internazionali di pattinaggio di velocità su ghiaccio alla sua approvazione e di imporre sanzioni severe agli atleti che partecipino a competizioni non autorizzate, sono illegittime in quanto non sono delimitate da alcuna garanzia che ne assicuri il carattere trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato. Esse conferiscono all'ISU un evidente vantaggio sui concorrenti e hanno effetti sfavorevoli tanto per gli atleti quanto per i consumatori e i telespettatori.

L'ISU è l'unica associazione sportiva internazionale riconosciuta dal Comitato internazionale olimpico (CIO) nel settore del pattinaggio su ghiaccio. Essa regola, gestisce e promuove tale sport su scala mondiale ed esercita, in parallelo, un'attività economica consistente nell'organizzazione delle competizioni internazionali e nello sfruttamento dei diritti ad esse connessi.

Secondo le norme dell'ISU, l'organizzazione delle competizioni internazionali è soggetta alla sua previa autorizzazione. Inoltre, gli atleti che partecipino ad una competizione non autorizzata dall'ISU rischiano di essere squalificati da tutte le competizioni a tempo determinato o in via perpetua. Infine, i dinieghi di autorizzazione e le sanzioni sono contestabili solo dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), con sede in Losanna (Svizzera).

Nel 2017 la Commissione europea ha considerato che le norme sull'autorizzazione delle competizioni e sulla partecipazione degli atleti violano il diritto dell'Unione<sup>1 2</sup>. Infatti, esse consentono all'ISU di impedire l'organizzazione di competizioni concorrenti e di impedire ai pattinatori professionisti di parteciparvi. Inoltre, secondo la Commissione, le norme arbitrali privano questi ultimi di un accesso effettivo alla giustizia.

Nel 2020 il Tribunale dell'Unione europea ha respinto<sup>3</sup> il ricorso proposto dall'ISU avverso la decisione della Commissione per quanto riguarda le norme di autorizzazione e di partecipazione, e ha quindi confermato il loro carattere illegittimo. Per contro, esso ha ritenuto che la Commissione avesse contestato erroneamente le norme arbitrali.

Con l'odierna sentenza, **la Corte di giustizia** respinge l'impugnazione proposta dall'ISU avverso la sentenza del Tribunale e **conferma** quindi, a sua volta, **l'illegittimità delle norme dell'ISU**. Per contro, la Corte constata, a differenza del Tribunale, che la Commissione aveva correttamente contestato le norme arbitrali.

Anzitutto, la Corte ricorda che l'organizzazione di competizioni sportive costituisce chiaramente un'attività economica. Tale attività deve quindi rispettare le regole di concorrenza, anche se l'esercizio economico dello sport è

caratterizzato da talune specificità, come l'esistenza di associazioni dotate di poteri di regolamentazione, controllo e sanzione.

La Corte sottolinea poi che un'associazione sportiva come l'ISU può adottare e far rispettare, mediante sanzioni, norme relative all'organizzazione e allo svolgimento delle competizioni. Tuttavia, **tali norme devono essere oggetto di una delimitazione idonea a garantirne il carattere trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato.**

**Infatti, in assenza di una tale delimitazione, queste norme sono idonee a consentire di escludere dal mercato qualsiasi impresa concorrente e a limitare l'istituzione di nuove competizioni. Inoltre, esse sono idonee ad impedire agli atleti di partecipare a dette competizioni. Infine, sono idonee a privare gli spettatori e i telespettatori di qualsiasi possibilità di assistere a simili competizioni.**

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2964106.

**Restate in contatto!**



<sup>1</sup> V. comunicato stampa della Commissione [IP/17/5184](#).

<sup>2</sup> L'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dichiara incompatibili con il mercato interno e vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione, [T-93/18](#) (v. anche il [comunicato stampa n. 159/20](#)).